



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Conversione in legge del Decreto Agosto
DPCM 13 ottobre: nuove misure di contrasto al COVID-19

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Indicazioni Banca d'Italia sulle modalità di rilevazione del TEGM in caso di misure straordinarie COVID-19: nuove indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Vizi del bene: presupposti per la risoluzione del contratto
Licenziamento del dipendente promosso nel corso di un procedimento penale a suo carico
Responsabilità penale per mancata indicazione della catena di sicurezza all'interno del manuale d'uso del macchinario
Corretta qualificazione del reato presupposto in corruzione propria o impropria e autonomia del procedimento 231

Conversione in legge del Decreto Agosto

Legge 13 ottobre 2020 n. 126 – Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (c.d. Decreto Agosto). In particolare il decreto prevede: i) il prolungamento, per un massimo di 18 settimane complessive, dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l'emergenza; la decontribuzione per le assunzioni stabili, fino al 31 dicembre 2020, per i datori di lavoro non agricoli, e quella per i datori di lavoro privati, non agricoli, che non richiedono la proroga della CIG e abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dai precedenti decreti; ii) la proroga sino al 31 dicembre 2020 dell'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo; il rinnovo o la proroga senza causali dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi.

[torna su](#)

DPCM 13 ottobre: nuove misure di contrasto al COVID-19

DPCM del 13 ottobre 2020– misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19

È stato pubblicato il nuovo DPCM del 13 ottobre 2020 recante misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19 che resterà in vigore fino al 13 novembre 2020. Tra le molteplici misure emergenziali previste dal decreto, si segnala il contenuto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (Allegato 12 al DPCM 13 ottobre 2020). In particolare, il suddetto documento contiene alcune linee guida condivise tra le parti sociali per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio. L'obiettivo è dunque quello di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19, coniugando la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. L'importanza dell'adozione di tali misure di sicurezza è dimostrata dal fatto che la loro mancata o incorretta attuazione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Proprio per tale motivo le parti sociali hanno già convenuto il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

[torna su](#)

PROVVEDIMENTI NORMATIVI
APPROVATI

Indicazioni Banca d'Italia sulle modalità di rilevazione del TEGM in caso di misure straordinarie

Banca d'Italia – Misure straordinarie di sostegno finanziario per l'emergenza epidemiologica da COVID19: risposte ai quesiti sulle modalità di rilevazione del TEGM (l. 108/96 – antiusura) – Comunicazione del 14 ottobre 2020

La Banca d'Italia, in considerazione delle misure straordinarie di sostegno finanziario emanate per l'emergenza epidemiologica COVID-19, ha fornito alcune istruzioni per la corretta rilevazione del TEGM. In particolare, con riferimento ai prestiti introdotti dal D.L. n. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità) l'Autorità ha chiarito che le operazioni di finanziamento effettuate dagli intermediari in base all'art. 13, comma 1, lett. m) del Decreto Liquidità (cd. "miniprestiti") presentano le caratteristiche per essere assimilate alle "operazioni a tasso agevolato" e pertanto non vanno incluse nella segnalazione trimestrale. Con riferimento a tutte le altre tipologie di finanziamenti garantiti previsti dal Decreto Liquidità, per i quali il tasso di interesse viene rimesso alla libera contrattazione tra le parti, i segnalanti devono valutare caso per caso se tali operazioni siano da rilevare o se invece ricorrano eventuali altre condizioni di esclusione. Per quanto riguarda i prestiti oggetto di moratoria ex art. 56 del D.L. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) la Banca d'Italia ha chiarito che la logica della moratoria introdotta dal Decreto Cura Italia non configura né una rinegoziazione né una novazione del contratto, bensì un'agevolazione temporanea sulle scadenze prefissate, cosicché la misura implica il mantenimento del tasso di interesse originario per preservare condizioni di neutralità attuariale tra il valore del prestito prima e dopo la moratoria. Pertanto lo slittamento del piano dei pagamenti che sia privo di impatti sul TEG rilevato in sede di stipula del contratto non comporta l'obbligo di una nuova segnalazione.

[torna su](#)

COVID-19: nuove indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena

Circolare Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 – COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena.

Il Ministero della Salute ha emanato una Circolare recante le nuove indicazioni per la durata dell'isolamento e della quarantena in caso di contagio da COVID-19.

In particolare, per i casi positivi asintomatici, la Circolare dispone il rientro in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, purché al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo. Per i casi positivi sintomatici viene, invece, previsto il rientro in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando disturbi quali anosmia e ageusia/disgeusia – perdita di olfatto e gusto - che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Infine, le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. In ogni caso, quest'ultimo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate. La circolare ha previsto nuove regole anche per i c.d. contatti stretti asintomatici, i quali devono osservare: i) un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure ii) un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

[torna su](#)

Vizi del bene: presupposti per la risoluzione del contratto

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Ordinanza del 14 ottobre 2020, n. 22146

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha chiarito che nel caso in cui l'acquirente di un bene che presenta un vizio di conformità abbia inizialmente accettato la riparazione dello stesso senza che il venditore sia riuscito a provvedervi entro un termine congruo ovvero nel caso in cui la riparazione abbia arrecato un notevole inconveniente al consumatore, non è preclusa all'acquirente la possibilità di agire per la risoluzione del contratto. Difatti, l'articolo 1519-quater c.c. prevede, in caso di vizio del bene, una gerarchia di rimedi, attivabili in via sussidiaria, a tutela del consumatore distinguendoli in: i) rimedi primari (riparazione e sostituzione del bene, che devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore) e in rimedi secondari (risoluzione del contratto e restituzione del prezzo). Nel caso di specie l'acquirente di un'autovettura agiva nei confronti della concessionaria lamentando gravi difetti di funzionamento dell'auto dei quali non era riuscito ad ottenere la riparazione nonostante i dodici interventi di effettuati a tale scopo. La Suprema Corte, dunque, ha riconosciuto il diritto del consumatore alla risoluzione del contratto, considerando che i dodici interventi di riparazione avevano arrecato notevoli inconvenienti al consumatore e non avevano eliminato i vizi della cosa venduta. Inoltre, la Cassazione, in ragione dell'intensità e la frequenza dei continui malfunzionamenti dell'autovettura, non ha riconosciuto al venditore l'indennizzo che di norma viene corrisposto per l'uso che è stato fatto dal compratore del bene prima della risoluzione del contratto. Ad avviso della Cassazione, infatti, solo un uso proprio ed indisturbato del bene legittimerebbe il diritto del venditore a ricevere una indennità compensativa.

[torna su](#)

GIURISPRUDENZA
DI LEGITTIMITÀ

Licenziamento del dipendente promosso nel corso di un procedimento penale a suo carico

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 13 ottobre 2020, n. 22075

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha stabilito la legittimità del licenziamento di un dipendente per aver subito una condanna penale, nonostante quest'ultimo, non avendo informato la società dell'imputazione, avesse ricevuto una promozione nel corso del procedimento giudiziario. Ad avviso della Suprema Corte, dunque, l'avanzamento di carriera non può essere valutato come rinuncia al procedimento disciplinare dal momento che il datore di lavoro non era a conoscenza del procedimento penale pendente. Infine, la Suprema Corte chiarisce che il CCNL di riferimento contempla espressamente la possibilità di licenziare senza preavviso il lavoratore che ha subito una condanna passata in giudicato per una condotta commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, purché i fatti costituenti reato abbiano assunto rilievo ai fini della lesione del vincolo fiduciario.

[torna su](#)

Responsabilità penale per mancata indicazione della catena di sicurezza all'interno del manuale d'uso del macchinario

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 12 ottobre 2020, n. 28296

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che, in caso di morte di un lavoratore collegata alla violazione di norme cautelari infortunistiche non imputabile al deceduto, oltre al datore di lavoro, può rispondere per omicidio colposo anche il rappresentante legale della ditta fornitrice del macchinario che ha causato l'incidente, in caso di non conformità dello stesso alle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, è stata stigmatizzata la prevedibilità dell'evento nella misura in cui l'imputato si sarebbe dovuto rappresentare la situazione di pericolo connessa alle mancate indicazioni circa la "catena di sicurezza" all'interno del manuale d'uso del macchinario, circostanza da cui è dipeso l'evento mortale. Sul piano della concreta rimproverabilità dell'evento è stata evidenziata la non esaminabilità, in sede di legittimità, della circostanza che l'imputato non avrebbe potuto immaginare un "cambio di rotta" da parte del produttore del macchinario rispetto all'uso di un dispositivo di sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa, trattandosi di questione relativa al merito. La Corte ha tuttavia attribuito rilievo prevalente al fatto che vi fosse una potenziale conoscibilità, da parte dell'imputato, delle carenze, nel manuale d'uso, sulle prescrizioni di sicurezza.

GIURISPRUDENZA
DI LEGITTIMITÀ

[torna su](#)

Corretta qualificazione del reato presupposto in corruzione propria o impropria e autonomia del procedimento 231

Corte di Cassazione – Sezione Penale - Sentenza del 9 ottobre 2020, n. 28210

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che in tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 231/2001, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e vantaggio l'illecito è stato commesso e non può prescindere da una verifica della sussistenza del fatto di reato. In particolare, in caso di assoluzione di uno degli imputati del reato presupposto, non per insussistenza del fatto, non ne discende in modo automatico l'esclusione della responsabilità dell'ente. Il giudice deve accertare la sussistenza o meno delle altre condotte dei computati poste in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente. La Suprema Corte, pertanto, nonostante l'assoluzione del consigliere di amministrazione, ha nella sostanza confermato la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25, comma 2 D.lgs. 231/2001 in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 319 e 321 c.c., con riferimento alla condotta posta in essere dal coimputato, uomo di fiducia della società che si faceva conferire incarichi professionali dalla Società a fronte, in ragione delle pubbliche funzioni svolte, dell'emissione di pareri favorevoli circa l'attività svolta dalla Società medesima. La Corte, con riferimento alla corretta qualificazione del reato presupposto, ha poi puntualizzato che lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il compimento di una serie di atti commissivi o omissivi ricollegabili alla propria funzione, integra il reato di corruzione impropria e non il più grave reato di corruzione propria di cui all'art. 319 c.p..

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it